



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

Prot. n. 018882 Ordinanza n. 227

OGGETTO: Istituzione divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dal 29 dicembre al 06 gennaio compresi di ogni anno.

IL SINDACO

CONSIDERATO che durante il periodo delle festività di fine anno è consuetudine diffusa di effettuare accensioni di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, e che tale attività incide sulla quiete e sulla sicurezza dei cittadini;

RITENUTO che, durante le festività (pre e post) natalizie, spesso sono i minori che usano in modo incontrollato tali prodotti, senza l'adozione delle misure atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti alla integrità fisica delle persone, degli animali e delle cose;

TENUTO CONTO del pericolo derivante dall'uso dei prodotti di cui sopra, composti da materiale esplosivo in grado di provocare danni fisici nei confronti di chi li maneggia e di chi ne venisse colpito, fino a comportare conseguenze come lesioni termiche gravi;

CONSIDERATO pertanto necessario disciplinare l'utilizzo di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico, esplosivo o no, nel territorio comunale, tutelandone il patrimonio storico, culturale ed artistico dal pericolo di eventi lesivi o dannosi;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende operare per garantire la prevenzione da episodi e fatti che possano compromettere l'incolumità dei cittadini;

DATO ATTO che, citando l'art. 1 del Decreto Ministeriale del 05 agosto 2008, per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

VISTO l'art. 703 del Codice Penale;

VISTO l'art. 57 T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regol. T.U.L.P.S.

VISTO l'art. 7 bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L. 24/07/2008 n. 125;

VISTA la L. 15/07/2009 n. 94;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati **su tutto il territorio comunale è vietato in modo assoluto l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dal 29 dicembre al 06 gennaio compresi di ogni anno.**

Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, su richiesta critica e motivata nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni.